

Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2026, n. 7-2504

**Legge regionale n. 1/2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 24-2775 del 15 gennaio 2021. Linee di indirizzo, annualità 2026-2028, per il finanziamento di progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. Spesa regionale complessiva massima di euro 270.000,00.**

:



Seduta N° 159

Adunanza 04 MAGGIO 2026

Il giorno 04 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GALLO - Gian Luca VIGNALE

**DGR 7-2504/2026/XII**

**OGGETTO:**

Legge regionale n. 1/2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 24-2775 del 15 gennaio 2021. Linee di indirizzo, annualità 2026-2028, per il finanziamento di progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. Spesa regionale complessiva massima di euro 270.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

l'articolo 42, comma 5, della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione possa definire i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali e delle Cantine comunali, gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte e le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della legge regionale n. 37/1980;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 24-2775 del 15 gennaio 2021 è stata approvata, in attuazione del sopra citato articolo 42, la disciplina delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte;

il suddetto provvedimento (articolo 23) dispone che la Regione può promuovere e concedere sovvenzioni alle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte attraverso specifici Interventi nell'ambito del Programma regionale degli Interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n.1/2019, oppure attraverso fondi comunitari o nazionali, stabilendo che gli Interventi saranno strutturati per obiettivi e saranno attuati tramite bandi che potranno riguardare l'intero territorio regionale o i singoli ambiti territoriali

oppure categoria di beneficiari.

Richiamato che la sopra citata legge regionale n. 1/2019, in particolare, sancisce che: all'articolo 6, comma 1, nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziario ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un programma pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni degli interventi; all'Allegato B, ai sensi di quanto previsto dal suddetto articolo 6, comma 3, lettera e), la Regione attiva gli interventi riguardanti, tra l'altro, le misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari (lettera z).

Richiamato, inoltre, che, tenuto conto che i relativi aiuti sono stati concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, la Giunta regionale, ai sensi della citata legge regionale n. 1/2019, ha approvato: con la deliberazione n. 27-4344 del 16 dicembre 2021, le Linee di indirizzo per il triennio 2021-2023 a sostegno delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, destinando complessivi euro 305.000,00; con la deliberazione n. 41-7947 del 18 dicembre 2023, le Linee di indirizzo per il biennio 2024-2025 a sostegno delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, destinando complessivi euro 180.000,00.

Ritenuto opportuno, al fine di dare continuità alle misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari, in particolare di qualità, e di favorire il posizionamento dei prodotti agricoli sui mercati nonché informare i consumatori sulla qualità dei prodotti agroalimentari, continuare a rafforzare il sistema delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, in quanto svolgono una preziosa attività non soltanto di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità del territorio, favorendo l'integrazione tra operatori e tra operatori e consumatori, ma anche di conservazione, tutela e valorizzazione dei relativi territori di riferimento anche in termini di storia, tradizioni, cultura e paesaggio rurale.

Richiamato che il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che prevede che gli aiuti si applicano a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI):

- attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
- attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate. In deroga a quanto precede, il suddetto regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano

direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del medesimo regolamento.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15 gennaio 2021, i contenuti delle linee di indirizzo per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte per le annualità 2026-2028, stimando una spesa regionale complessiva massima di euro 270.000,00 e tenendo conto che:

- tali progetti devono essere prioritariamente finalizzati a promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agroalimentari piemontesi e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- occorre prevedere che i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (cosiddetto principio Deggendorf);
- ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;
- l'attività oggetto di finanziamento è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato regolamento 2022/2472, con particolare riferimento all'articolo 24 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472;
- l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili ed ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili) del citato Regolamento UE 2022/2472, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Richiamato, inoltre, che il citato regolamento UE n. 2022/2472 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- articolo 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del citato Reg UE n. 2022/2472;
- articolo 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- articolo 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'art. 11 del Regolamento medesimo, descritto all'allegato III, che permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci;
- articolo 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Viste:

- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la DGR n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma

10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria”;

- la DGR n. 37-615/2024 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della DGR n. 12-5546 del 29/ agosto 2017".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a euro 270.000,00, trova copertura finanziaria:

- per euro 90.000,00 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026;
- per euro 90.000,00 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2027;
- per euro 90.000,00 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2028.

Richiamato che i termini del procedimento relativi al presente provvedimento trovano disciplina nella DGR n. 5-2348 del 6 marzo 2026, di individuazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 8 della legge regionale n. 14/2014, dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 270.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 1/2019 e della D.G.R. n. 24-2775 del 15 gennaio 2021, le linee di indirizzo per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, per le annualità 2026/2028, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinando un importo complessivo massimo pari ad euro 270.000,00;
2. di stabilire che l'attuazione della suddetta misura sia condizionata alla conclusione della procedura di registrazione nel sistema di notifica da parte della Commissione Europea, a cui si dispone trasmissione, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato;
3. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Politiche del cibo,

valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

4. che il presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 270.000,00, trova copertura finanziaria:
  - per euro 90.000,00, nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026;
  - per euro 90.000,00, nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2027;
  - per euro 90.000,00, nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2028;
5. che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allegato

**Linee di indirizzo, annualità 2026-2028, per il finanziamento di progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, ai sensi della legge regionale 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15 gennaio 2021**

**1. Premessa**

l'articolo 42, comma 5 della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 di "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito L.R. n. 1/2019, stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione possa definire i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali e delle Cantine comunali, gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte e le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della L.r. n. 37/1980;

con la Deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2021, n. 24-2775, è stata approvata, in attuazione dell'articolo 42 della su citata L.r. n.1/2019, la Disciplina delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, ed è stata integrata la DGR 18 ottobre 2019, n. 10 – 396 in merito ai procedimenti amministrativi in capo alla Direzione Agricoltura e cibo;

l'art. 23 della su citata Disciplina dispone che la Regione può promuovere e concedere sovvenzioni alle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte attraverso specifici Interventi nell'ambito del Programma regionale degli Interventi di cui all'articolo 6 della L.R. n.1/2019, oppure attraverso fondi comunitari o nazionali. Gli Interventi saranno strutturati per obiettivi e saranno attuati tramite bandi che potranno riguardare l'intero territorio regionale o i singoli ambiti territoriali oppure categoria di beneficiari.

con la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021 n. 27 – 4344 si sono approvate, ai sensi della L.r. n. 1/2019, le Linee di indirizzo per il triennio 2021-2023 a sostegno delle Enotecche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità per una Spesa complessiva di euro 305.000,00.

con la deliberazione della Giunta regionale n. 41-7947 del 18 dicembre 2023 si sono approvate, ai sensi della legge regionale n. 1/2019, le Linee di indirizzo per il biennio 2024-2025 a sostegno delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità destinando complessivi euro 180.000,00;

il presente documento definisce i criteri per finanziare nel triennio 2026/2028 progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, da realizzarsi ai sensi dell'art. 42 della L.r. n. 1/2019 e della D.G.R 15 gennaio 2021, n. 24-2775.

**2. Contesto normativo**

il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che prevede che gli aiuti si applicano a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI):

- attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

- attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate. In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento.

il Regolamento UE n. 2022/2472 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del citato Reg UE n. 2022/2472;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'art. 11 del Regolamento medesimo, descritto all'allegato III, che permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

### 3. Criteri

I progetti presentati dovranno essere prioritariamente finalizzati a promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agroalimentari piemontesi e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

I progetti, inoltre, dovranno essere finalizzati al raggiungimento delle finalità dell'art. 42 della LR n. 1/2019 e pertanto promuovere:

- a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione del vino dell'uva;
- b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità con particolare riguardo ai prodotti a denominazione di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione della gastronomia piemontese;
- d) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità, le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali;
- e) il coordinamento delle attività promozionali da realizzare sul territorio, individuando nelle Enotecche regionali e nelle Strade del vino e del cibo del Piemonte, i soggetti di maggior rilevanza.

Dovranno contemplare iniziative promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità nell'ambito delle Enotecche regionali, alle Botteghe del vino, alle Cantine comunali e alle Strade del vino e del cibo del Piemonte.

Il regime di aiuti riguarda unicamente le PMI.

I beneficiari dell'aiuto devono dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

L'attività oggetto di finanziamento è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 con particolare riferimento:

- all'articolo 24 (Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472.

-gli aiuti finanziano i seguenti costi: l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali;

-l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili; all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 3 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

#### **4. Attività finanziabili:**

gli aiuti finanziano i seguenti costi:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni che rientrano della strategia regionale di valorizzazione del sistema agroalimentare;
- b) le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli con particolare attenzione alle produzioni a Denominazione di origine.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

#### **5. Regime di aiuti**

Il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari per il triennio 2026/2028 avviene ai sensi del Regolamento n. 2022/2472 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento:

all'articolo 24 (Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472.

Le attività promozionali e le campagne promozionali, in particolare quelle che sono di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono fare riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. Tuttavia, la restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica: alle attività promozionali e alle campagne promozionali che riguardano specificamente le denominazioni riconosciute dall'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143, l'attività promozionale o la campagna promozionale può fare riferimento all'origine dei prodotti, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione.

## **6. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria è pari a 270.000,00, come di seguito riportata:

- per euro 90.000,00 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026;
- per euro 90.000,00 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2027;
- per euro 90.000,00 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo 175694 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2028.

## **7. Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il responsabile pro-tempore del Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, cui compete la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

## **8. Disposizioni finali**

Occorre attendere la conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9. Reg. UE n. 2022/2472), e, pertanto, si sospende l'erogazione del contributo regionale per la realizzazione di iniziative promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità nell'ambito delle Enotecche regionali, alle Botteghe del vino, alle Cantine comunali e alle Strade del vino e del cibo del Piemonte fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9. Reg. UE n. 2022/2472).